



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

(Provincia Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ ESTETICHE

(ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO, PIERCING)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.06.2010

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ ESTETICHE

(ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO, PIERCING).

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione.
- Art. 2 - Principi e disposizioni generali.
- Art. 3 - Attività di acconciatore.
- Art. 4 - Attività di estetica.
- Art. 5 - Attività di tatuaggio.
- Art. 6 - Attività di piercing.
- Art. 7 - Disposizioni comuni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.
- Art. 8 - Requisiti fondamentali.
- Art. 9 - Strutture, modalità e forme particolari.
- Art. 10 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.
- Art. 11 - Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.
- Art. 12 - Comunicazione ex art. 10 comma 2.
- Art. 13 - Controlli e sanzioni.
- Art. 14 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi.
- Art. 15 - Sospensione volontaria dell'attività.
- Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATO "A" - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.

ALLEGATO "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore e barbiere.

Articolo 1 – Oggetto ed ambito d'applicazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della legge 174/2005, l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente di rango superiore.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Articolo 2 – Principi e disposizioni generali.

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica, la tutela dei consumatori, il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:
"A" – Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.
"B" – Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore e barbiere.
4. I requisiti strutturali, igienico – sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e piercing, sono quelle contenute nella normativa regionale, ad eccezione di quanto stabilito nel comma successivo.
5. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione, e preliminarmente alla successiva utilizzazione, sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale, esclusivamente con autoclave o stufa a secco.

Articolo 3 –Attività di acconciatore.

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle

condizioni di cui agli allegati "A" e "B" del presente regolamento..

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Anche tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto specificatamente previsto negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

5. Nei locali in cui è esercitata l'attività di acconciatore è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

Articolo 4 – Attività di estetica.

1. L'attività d'estetica è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico – sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività d'estetica è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 5 – Attività di tatuaggio.

1. L'attività di tatuaggio è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di tatuaggio è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 6 – Attività di piercing.

1. L'attività di piercing è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata, per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di piercing è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 7 – Disposizioni relative all'esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente, in uno stesso esercizio nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna attività sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
4. E' consentita l'esposizione di una targa od un'insegna, visibile dall'esterno dell'immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
5. L'esposizione di una targa o di un'insegna ben visibile dall'esterno è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell'esercente, sempre nel rispetto nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
6. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:
 - a) l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio;
 - b) le tariffe delle prestazioni praticate.
7. Gli orari delle attività di cui al presente regolamento sono disciplinati da apposita ordinanza sindacale che potrà prevedere anche la disciplina degli orari delle attività svolte all'interno di centri commerciali o di palestre.

Articolo 8 – Requisiti fondamentali.

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
 - a) il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie abilitazioni professionali, come previsto dalla normativa di rango superiore;
 - c) locali conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A", per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio e piercing.
2. Le categorie di destinazione d'uso compatibili con l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento sono quelle di: artigianale, commerciale, di servizio, previste dall'art. 59 dalla L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, ove si configuri come accessoria rispetto ad altra attività, in unità immobiliare avente la destinazione d'uso di quest'ultima, può essere esercitata nei

limiti di superficie stabiliti dalle disposizioni di settore vigenti.

4. In ogni caso sono rispettate le disposizioni del presente regolamento e della normativa di rango superiore.

Articolo 9 – Strutture, modalità e forme particolari.

1. Fra le strutture principalmente destinate ad altre attività, ove le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte, vi sono:

- a. case di cura e ospedali;
- b. ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili.

2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Presso le strutture di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 1, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e che, comunque, garantisca che gli strumenti di lavoro siano di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore, come attestato dai responsabili della struttura presso la quale tali attività professionali vengono svolte.
La non contagiosità della malattia è assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.

4. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto, degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati, nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.
La non contagiosità della malattia è assicurata almeno dal medico di famiglia.

5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte in occasioni di manifestazioni pubbliche, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.

6. In occasioni straordinarie ed eccezionali, che variamente coinvolgono la dimensione familiare, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.

Articolo 10 – Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali di esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola dichiarazione d'inizio attività (DIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell'attività dalla data di presentazione.

2. Sono soggette a mera comunicazione:

- a) il subingresso ed ogni variazione che comunque comporti diversa titolarità di un esercizio già in possesso di titolo abilitativo, senza realizzazione contestuale degli interventi di cui al comma precedente;
- b) le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività, le trasformazioni e le modifiche della compagne societaria
- c) la variazione del soggetto professionalmente responsabile, ove previsto dalla normativa vigente di rango superiore;
- d) la sospensione dell'attività;
- e) la cessazione definitiva dell'attività.

Articolo 11 – Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.

1. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), di cui all'art. 10 comma 1, è presentata con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa di riferimento.

2. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti previsti e si dimostra la conformità dell'intervento alle normative di riferimento, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve in particolare contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa ed eventuale iscrizione agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento o comunque previsti dalla normativa di riferimento;
- d) ubicazione e destinazione d'uso dei locali di svolgimento dell'attività;
- e) eventuali altre attività presenti nell'esercizio o svolgimento in strutture principalmente destinate ad altre attività;
- f) nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento sia svolte in strutture ricettive o palestre, non fruibili da parte del pubblico generico:
 - fa)* dichiarazione d'esercizio riservato alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - fb)* dichiarazione d'esercizio riservato agli utenti della palestra e a coloro che alla stessa accedono in occasione d'eventi ivi organizzati;
- g) nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.

3. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) deve essere di norma corredata da:

- a) relazione descrittiva dell'attività e delle modalità con cui la medesima viene svolta, che evidenzi il rispetto di quanto contenuto negli allegati "A", "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, sottoscritta dall'interessato e dal

soggetto qualificato;

b) piante e sezioni dei locali interessati dall'attività, in scala adeguata (in scala 1:50 o 1:100), della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.), delle condizioni di accessibilità, con rappresentazione grafica del posizionamento delle attrezzature, degli arredi e dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami, schema dell'eventuale impianto di ventilazione meccanica, e con indicazione della superficie totale dei locali, delle superfici dedicate alle singole attività di cui al presente regolamento e, nel caso di esercizi misti, la superficie degli spazi comuni alle attività, sottoscritte da tecnico abilitato alla progettazione;

c) relazione tecnica descrittiva dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, dalla quale rilevi la rispondenza e conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, agli allegati del presente Regolamento, con riferimento all'attività di acconciatore, alle disposizioni della normativa regionale per le attività di estetica, tatuaggio, piercing e, comunque, alla normativa di rango superiore, sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione;

d) dichiarazione relativa all'agibilità dei locali, a norma del Regolamento Edilizio comunale;

e) gli atti che attestano l'osservanza della normativa vigente in materia d'impatto acustico.

4. La documentazione di cui ai precedenti comma è comunque tenuta nei locali sede dell'attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente ufficio comunale o, comunque, dalla data in cui la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è efficace.

5. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

6. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

7. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) viene trasmessa all' Azienda USL affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella DIA.

Articolo 12 – Comunicazione ex art. 10 comma 2.

1. Le comunicazioni di cui all' articolo 10 comma 2 sono presentate con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa vigente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. Ciascuna comunicazione, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve contenere i dati e le dichiarazioni specificamente inerenti all'oggetto della stessa e, in ogni caso, ciascuna comunicazione fra quelle indicate all'articolo 10 comma 2 lett. a), b), c), deve contenere quanto indicato alle lettere a), b), c) d), e) f) del comma 2 dell'articolo 11.

3. Ciascuna comunicazione è corredata dalla documentazione che il dichiarante riterrà utile allegare, salva richiesta integrativa, ove ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai fini della registrazione o dell'aggiornamento dei dati d'archivio.

4. Le comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 10 sono effettuate dal subentrante, dichiarando che non è realizzato alcuno fra gli interventi di cui all'art. 10 comma 1.

5. In caso di subingresso *mortis causa*, l'erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l'attività, presentando la comunicazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera a), entro un anno dalla data del decesso del titolare, pena decadenza del titolo abilitativi originario.

6. Quanto oggetto delle comunicazioni ex art. 10 comma 2 è comunque reso noto agli Uffici ed Enti a

vario titolo interessati.

Articolo 13 – Controlli e sanzioni.

1. Il controllo sul contenuto della dichiarazione inizio attività (DIA), di cui all'art. 10 comma 1, nonché sul contenuto delle comunicazioni, di cui all'art. 10 comma 2, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore.

4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme, sono stabilite in un minimo di euro 80,00 ed un massimo di euro 480,00.

Per le violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni sono stabilite nella seguente misura:

- a) per mancata osservanza degli orari, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00;
- b) per inosservanza dell'art. 11 commi 4 e 5, e dell'art. 7 comma 6 del presente regolamento, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00.

5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.

Articolo 14 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi .

1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza i previsti titoli abilitativi, l'Ufficio comunale competente dispone la cessazione dell'attività.

2. Qualora siano rilevati da parte dell' Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati, nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell'attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.

3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati, nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL sospende immediatamente l'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3 l'inottemperanza è accertata dall'Azienda USL ed immediatamente comunicata al competente ufficio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività, tenendo comunque conto dell'eventualità di dover intervenire in autotutela. Tale ufficio comunale disporrà la cessazione dell'attività.

5. Con riferimento alle carenze non sanabili, gli Enti/Uffici che le rilevano assumono immediatamente i provvedimenti di competenza e ne danno comunicazione al competente ufficio comunale che disporrà la

cessazione dell'attività.

6. Ove il Comune accerti l'assenza o il venir meno dei previsti requisiti soggettivi od oggettivi necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, assume gli opportuni provvedimenti conformativi od interdittivi.

Articolo 15 – Sospensione volontaria dell'attività.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing vengano svolte da impresa individuale il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia;
- b) gravidanza e puerperio;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l.104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativi

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05:

- a) possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale;
- b) è consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere:
 - a soggetti già in possesso della qualificazione di barbiere;
 - a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere;

2 I requisiti strutturali di cui all'Allegato "A" non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche in caso di subingresso senza modifiche.

3. Le modifiche degli allegati "A" e "B" e le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.

4. L'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.

ALLEGATO "A"

REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita dei prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

- una zona di attesa,
- una zona per le poltrone lavoro,
- una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio,
- una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia in cui dovrà essere installato apposito pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali,
- una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purché non ad uso promiscuo), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro,

La zona dove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione dovrà essere collocata in prossimità delle superfici finestrate o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata.

Le altezze dei locali devono essere conformi agli "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro" approvati con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7225 del 18/12/2002, fatte salve eventuali deroghe previste espressamente dal Regolamento Edilizio comunale nonché eventuali deroghe certificate ai sensi dell'art. 82 comma 5 lettera b) della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dagli "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro" sopra citati. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.

Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali devono rispettare i rapporti di aerazione naturale previsti dagli "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro", sopra citati.

Qualora l'aerazione naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dal regolamento edilizio devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari.

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte facilmente lavabili e disinfettabili ed antisdrucchiolo.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dagli "Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro" ed inoltre:

- provvisto di aerazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce,
- dotato di lavello con acqua calda e fredda,
- corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli

accessori sopra indicati.

Dovrà essere presente un servizio igienico per gli addetti dotato di WC, antibagno (qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella salsa di attesa) e spogliatoi di superficie adeguata al numero di addetti.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988 e del D. Lgs. 31/2001.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore, minimo 1 mc. per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio dovranno confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

I requisiti sopra indicati dovranno essere rispettati in caso di apertura di nuova attività o in caso di ristrutturazione dei locali.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I locali dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente, devono essere dotati di un campanello di chiamata.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

ALLEGATO "B"

PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E BARBIERE.

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di clienti affetti da pediculosi i pettini e le altre attrezzature utilizzate dovranno essere sottoposti a disinfestazione tramite immersione per almeno 10 minuti in acqua bollente di 60 gradi C o più in cui diluire eventualmente il prodotto usato per il trattamento.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultano non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U. V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nell'applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc....).

Gli addetti indossano durante l'espletamento delle mansioni idonee sopravvesti, che dovranno essere di colore chiaro, e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

La biancheria (asciugamani, mantelline etc.) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata in proprio in zona allo scopo attrezzata e con temperature adeguate (60°-90°).